COMUNE DI VILLANOVAFRANCA
Provincia Sud Sardegna
---°---
Piazza Risorgimento, 18 – cap 09020 – tel. 070/9307592 – fax 070/9367253

UFFICIO TECNICO

Relazione contenente indicazioni operative relative alla prevenzione della corruzione, ai sensi della legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"

Anno 2023

2° semestre

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Ing. Valerio Porcu

PREMESSA

La legge n.190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*." - pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012 ed entrata in vigore il 28 novembre 2012 - stabilisce che ciascuna amministrazione pubblica nomini un proprio Responsabile della prevenzione della corruzione (articolo 1, comma 7) e adotti un piano triennale di prevenzione della corruzione (articolo 1, comma 6).

Il sottoscritto Ing. Valerio Porcu, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Villanovafranca per l'anno 2023, comunica le seguenti osservazioni, relative ai procedimenti affrontati nel corso del secondo semestre 2023, al fine di contribuire alla segnalazione di utili indicazioni da prendere in considerazione per il miglioramento della prevenzione della repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica Amministrazione.

AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Tra i settori a maggiore rischio corruzione spiccano gli appalti. Per evitare e cercare di neutralizzare il fenomeno si è ritenuto imprescindibile evitare quanto più possibile la discrezionalità negli affidamenti, in modo tale da adottare, come per gli altri modelli organizzativi, delle procedure automatiche di affidamento in modo che sia evidente e trasparente l'iter di aggiudicazione. Si è limitato l'utilizzo della offerta economicamente più vantaggiosa ai casi in cui, nella determina a contrarre, si è ritenuto opportuno in ragione dei vantaggi oggettivi che si vogliono ottenere, ovvero in ragione dell'oggetto del contratto.

Si è spinto sulla digitalizzazione degli affidamenti poiché transitando da una piattaforma elettronica, appare molto più difficile ingenerare un rapporto che possa poi sfociare in un accordo collusivo se non a pena di modalità assolutamente fraudolente che appaiono quasi impossibili da contrastare.

PROGRAMMAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI

La programmazione degli affidamenti si è ispirata ai seguenti principi:

- la programmazione ha tenuto conto delle esigenze/necessità dell'ente così da accorpare le procedure di affidamento;
- in fase di esecuzione ogni bene o servizio che ha ecceduto in termini quantitativi quanto indicato in sede di programmazione è stato puntualmente motivato nella determina a contrarre, dando conto delle ragioni che hanno impedito l'inserimento in sede di programmazione.

DEFINIZIONE DI LOTTO FUNZIONALE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E RISPETTO DELLE SOGLIE IN FUNZIONE DELLE PROCEDURE DA SEGUIRE: DETERMINAZIONE CORRETTA DELLA SOGLIA

La determina a contrarre per gli affidamenti sotto soglia, laddove si è utilizzata la procedura semplificata, ha contenuto la descrizione della prestazione da affidare dando conto della sua conformità e coerenza con il concetto di lotto funzionale così come definito nel Codice del contratti ossia "uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti". (art. 3, lett. qq).

GESTIONE DEGLI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Prima di dar corso al procedimento di affidamento di un appalto è stata sempre posta in essere la determinazione a contrarre nella quale è stato indicato con chiarezza l'iter che è stato seguito per l'affidamento in ossequio al D.Lgs. n. 50/2016, richiamando con precisione le norme sulla cui base verrà definita la procedura medesima.

La scelta della procedura seguita, in ossequio alle disposizioni di legge vigenti, è stata sinteticamente motivata in fatto ed in diritto (art. 3, L. n. 241/1990) nella determinazione a contrarre;

Per ogni contratto di appalto è stato acquisito il codice CIG ed il codice è stato espressamente menzionato in ogni atto, nessuno escluso, che si riferisce a quella procedura di affidamento.

Lo schema di contratto ha contenuto i riferimenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

Per garantire la massima trasparenza, la gestione della procedura di affidamento, mediante offerta economicamente più vantaggiosa, è stata posta in essere collegialmente con intervento di tre commissari.

La presenza dei tre commissari è stata garantita dall'apertura della busta contenente l'offerta tecnica.

La fase di aggiudicazione (con eccezione esclusiva dei momenti nei quali la commissione abbia procedere alla valutazione di elementi discrezionali) è stata sempre in seduta pubblica, anche se trattasi di affidamenti a massimo ribasso. Ne consegue che del luogo, della data e dell'ora dell'inizio delle operazioni di apertura delle buste è stata data notizia agli operatori economici invitati, e ad ogni altro contro interessato, tramite comunicazione via pec o piattaforma del mercato elettronico utilizzata (CAT SARDEGNA o MEPA).

Gli affidamenti di forniture e servizi sotto soglia comunitaria sono stati affidati obbligatoriamente per il tramite del mercato elettronico o altro strumento telematico di negoziazione messo a disposizione da una centrale di committenza anche regionale.

Di ciascun procedimento di affidamento di servizi e forniture fuori dal mercato elettronico ovvero di altro equivalente strumento telematico di negoziazione messo a disposizione da una centrale di committenza, anche regionale, è stata data puntuale e circoscritta motivazione nella determinazione a contrarre.

Per le procedure aperte la determinazione di aggiudicazione, ha dato conto dell'avvenuta effettuazione delle modalità di pubblicazione della procedura medesima secondo quanto previsto in tema di pubblicazione legale dal D.Lgs. n. 50/2016. Nella determinazione di aggiudicazione si è dato conto in forma sintetica di tutto l'iter amministrativo che ha preceduto l'affidamento così certificando la sua completa legittimità.

Nelle procedure negoziate è stato rigorosamente osservato l'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare:

Fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte è stato mantenuto il totale segreto in relazione:

- all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito;
- che hanno segnalato il loro interesse ad essere invitati;
- all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte;
- all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte.

Nelle procedure aperte inoltre fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte è stato mantenuto il totale segreto in relazione:

- all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte.

APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO 40.000,00

Prima di dar corso al procedimento di affidamento di un appalto sotto 40.000,00 euro, ad eccezione degli affidamenti ex art. 1 comma 2 lett. a) della L. n° 120/2020 e ss.mm.ii., è stata posta in essere sempre la determinazione a contrarre nella quale è stata indicata con chiarezza la motivazione della scelta in fatto ed in diritto (art. 3, L. n. 241/1990);

La determinazione a contrarre ha motivato adeguatamente in merito alla scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto:

- del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre medesima;

- della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare;
- della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
- del rispetto del principio di rotazione.

Divieto di artificioso frazionamento - Di particolare rilievo è inoltre l'avvenuto rispetto del divieto di frazionamento dell'appalto in quanto appare particolarmente insidioso non solo in quanto di fatto potrebbe compromettere la tutela per mercato, ma altresì in quanto, se artatamente precostituito, potrebbe costituire ipotesi di reato.

È infine opportuno sottolineare che è stato sempre rispettato il principio dell'affidamento per il tramite dell'evidenza pubblica in quanto risponde ad una pluralità di principi di ordine costituzionale tra cui:

- buon andamento e l'imparzialità dell'azione della pubblica amministrazione
- contenimento della spesa pubblica

Non appare superfluo rammentare che solo attraverso una adeguata procedura che mette in competizione gli operatori, si riesce ad ottenere un prezzo realmente concorrenziale. Questo comporta altresì che laddove la prestazione trovi finanziamento direttamente od indirettamente tramite risorse pubbliche, la regola dell'evidenza pubblica prescinde dal soggetto che procede all'affidamento privato o pubblico che sia.

Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30, D.Lgs. n. 50/2016 e delle regole di concorrenza, il responsabile del procedimento, per garantire il rispetto del principio dell'economicità (in termini economici) della prestazione ha acquisito informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

L'onere motivazionale relativo all'economicità dell'affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza è stato soddisfatto, tranne i casi di urgenza o somma urgenza, mediante la valutazione comparativa di preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici ovvero avendo un raffronto comparativo e documentato tra prestazioni sostanzialmente analoghe derivanti dai cataloghi di un mercato elettronico previsto dall'ordinamento giuridico.

L'affidamento all'operatore uscente è stato ritenuto ammissibile, nei casi accorsi, generalmente in due ipotesi:

- in caso di riscontrata ed effettiva assenza di alternative di mercato;
- in ragione del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ed in ragione

della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.

Il Servizio Tecnico ha pubblicato, già dall'anno 2015, un avviso pubblico per la formazione di elenchi di fornitori per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture, tramite procedure ex art. 36 comma 2 lett. a), b) del D. Lgs n° 50/2016, sul sito istituzionale, sull'albo pretorio on line e sul sito istituzionale della RAS. Tale avviso è sempre attivo.
L'elenco viene altresì aggiornato costantemente (ad ogni nuova istanza di inserimento) ed ogni aggiornamento pubblicato sulla piattaforma Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Villanovafranca.
Alla data odierna è possibile constatare la sostanziale inefficacia dell'elenco sopracitato sia per numero di operatori presenti sia per la carenza di istanze di iscrizione che pervengono al protocollo dell'Ente.

Nel caso si proceda all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D. Lgs n° 50/2016, il criterio di scelta degli operatori da invitare a procedure in cui non è prevista la pubblicazione di bandi di gara è il seguente:
Nel caso si proceda all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D. Lgs n° 50/2016, il criterio di scelta degli operatori da invitare a procedure in cui non è prevista la pubblicazione di bandi di gara è il seguente:

a. Nel caso di procedure ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n° 50/2016 (o art. 1 comma 2 lett.b) della L. n° 120/2020 e ss.mm.ii.), vengono generalmente invitati almeno 10 operatori (scelti o sorteggiati dalla piattaforma elettronica utilizzata). Tale criterio è stato scelto in quanto l'eventuale limitazione a 5 o più operatori spesso ha portato a procedure deserte con contestuale perdita di tempo e risorse che non hanno favorito la tempestività dei procedimenti. Tale circostanza può anche essere legata all'importo a base d'asta delle procedure che vengono attivate che raramente supera gli € 40.000,00;
b. Nel caso di procedure ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n° 50/2016 (o art. 1 comma 2 lett.a) della L. n° 120/2020 e ss.mm.ii.), si segue la stessa procedura sopradescritta e, solo in caso di estrema urgenza o situazioni di pericolosità immediata, si procede con l'affidamento diretto ad operatore economico idoneo e qualificato senza la richiesta di una pluralità di preventivi di spesa.
c. In caso di acquisti di servizi o forniture di importo superiore a € 5.000,00 si procede con l'utilizzo della Piattaforma digitale offerta da Consip e/o dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; in queste circostanze si procede come sopra descritto per le procedure

semplificate ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n° 50/2016 (ora art. 1 comma 2 lett. b) della L. n° 120/2020 e ss.mm.ii.) rilevando le stesse criticità ovvero: gli operatori economici che rispondono alle richieste di offerta sono limitati ad un numero ristretto benché gli inviti vengano estesi anche a centinaia di operatori. Tale circostanza può anche essere legata all'importo a base d'asta delle RdO attivate che raramente superano gli € 40.000,00;

Si evidenzia come spesso le procedure telematiche di importo inferiore a € 40.000,00 vadano deserte poiché gli operatori economici sorteggiati dal sistema CAT SARDEGNA o MePa non hanno interesse a partecipare, si presume, ad appalti con importi così bassi. Tale circostanza aumenta i termini di conclusione dei procedimenti di scelta del contraente e scapito della celerità che deve essere propria degli affidamenti sottosoglia.

AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO E INFERIORE A 150.000,00 EURO E AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO SUPERIORE A 40.000,00 EURO E INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA DI CUI ALL'ART. 35 D.LGS. N. 50/2016

Prima di dar corso al procedimento è stata sempre posta in essere sempre la determinazione a contrarre.

La determinazione a contrarre ha motivato sinteticamente in merito alla scelta della procedura con particolare attenzione alla funzionalità della prestazione.

Procedimento di affidamento mediante indagine di mercato - L'affidamento è stato preceduto dalla pubblicazione di un avviso sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", sull'albo pretorio on line e sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna.

La durata della pubblicazione è stata stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

L'avviso ha indicato almeno:

- il valore dell'affidamento;
- gli elementi essenziali del contratto;
- i requisiti di idoneità professionale;

- i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici;
- le modalità per comunicare con la stazione appaltante;
- i criteri di scelta dei soggetti che avranno presentato la propria candidatura, che non sono stati discriminatori.

Procedimento di affidamento mediante utilizzo di elenchi fornitori

Nelle procedure negoziate o comunque in quelle ove è necessario procedere ad una scelta limitata di operatori economici, vista la sostanziale inefficacia dell'elenco comunale preesistente suddiviso per lavori, servizi e forniture, si procede con l'utilizzo degli elenchi presenti nella piattaforma CAT SARDEGNA per ciascuna categoria merceologica.

Numero degli operatori economici da invitare – Sono stati invitati un numero di operatori economici in numero congruo rispetto il valore del contratto.

Divieto di artificioso frazionamento - Di particolare rilievo è inoltre l'avvenuto rispetto del divieto di frazionamento dell'appalto in quanto appare particolarmente insidioso non solo in quanto di fatto potrebbe compromettere la tutela per mercato, ma altresì in quanto, se artatamente precostituito, potrebbe costituire ipotesi di reato.

È infine opportuno sottolineare che è stato sempre rispettato il principio dell'affidamento per il tramite dell'evidenza pubblica in quanto risponde ad una pluralità di principi di ordine costituzionale tra cui:

- buon andamento e l'imparzialità dell'azione della pubblica amministrazione
- contenimento della spesa pubblica

Non appare superfluo rammentare che solo attraverso una adeguata procedura che mette in competizione gli operatori, si riesce ad ottenere un prezzo realmente concorrenziale. Questo comporta altresì che laddove la prestazione trovi finanziamento direttamente od indirettamente tramite risorse pubbliche, la regola dell'evidenza pubblica prescinde dal soggetto che procede all'affidamento privato o pubblico che sia.

Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30, D.Lgs. n. 50/2016 e delle regole di concorrenza, il responsabile del procedimento, per garantire il rispetto del principio dell'economicità (in termini economici) della prestazione ha acquisito informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

L'onere motivazionale relativo all'economicità dell'affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza è stato soddisfatto, tranne i casi di urgenza o somma urgenza, mediante la valutazione

comparativa di preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici ovvero avendo un raffronto comparativo e documentato tra prestazioni sostanzialmente analoghe derivanti dai cataloghi di un mercato elettronico previsto dall'ordinamento giuridico.
L'affidamento all'operatore uscente è stato ritenuto ammissibile, nei casi accorsi, generalmente in due ipotesi:

- in caso di riscontrata ed effettiva assenza di alternative di mercato;
- in ragione del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ed in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.

AFFIDAMENTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 E INFERIORE A 1.000.000 EURO PER I LAVORI

Prima di dar corso al procedimento è stata sempre posta in essere la determinazione a contrarre.
La determinazione a contrarre ha motivato sinteticamente in merito alla scelta della procedura con particolare attenzione alla funzionalità dell'opera da realizzare (c.d. lotto funzionale).
Per gli affidamenti in oggetto è stata sempre attivata una procedura aperta.

PERIZIE DI VARIANTE DELLE OPERE PUBBLICHE (ART. 106 CODICE DEI CONTRATTI)

Non sono mai state autorizzate o approvate perizie di variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.lgs n° 50/2016.

CONTROLLI EX ART. 80 DEL D.LGS. N. 50/2016

Prima dell'affidamento di un appalto di lavori, servizi e forniture, a prescindere dalla procedura seguita e dal valore del medesimo, sono stati posti in essere i controlli di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
Nell'atto che chiude il procedimento si è tenuto conto dell'avvenuta verifica dei controlli.
I documenti comprovanti il possesso dei requisiti sono conservati nel fascicolo del procedimento per eventuali controlli.

PROCEDURA APERTA (BANDI DI GARA)

Elaborazione dei bandi - Ripercorrendo il normale andamento della procedura di gara, la stessa elaborazione dei bandi di gara può essere il frutto di patti corruttivi: individuare alcuni requisiti piuttosto che altri può aprire o chiudere la partecipazione alle gare a determinate imprese.

È il caso dei cd. bandi-fotografia, ovvero dei bandi "ritagliati" sulle caratteristiche specifiche di un determinato concorrente, con la previsione di requisiti talmente stringenti da definire ex ante la platea dei potenziali concorrenti.

Dietro l'elaborazione di una *lex specialis* siffatta può ben celarsi un accordo occulto tra l'amministrazione appaltante e l'imprenditore interessato all'esecuzione della commessa pubblica, finalizzato alla relativa aggiudicazione per un importo fittiziamente elevato e non congruo rispetto a quello che si sarebbe raggiunto in condizioni di concorrenza. Indici sintomatici della presenza di bandi "pilotati" possono ravvisarsi nella previsione della loro scadenza in un periodo estivo o festivo, ovvero nella fissazione di termini eccessivamente ravvicinati o di requisiti di dettaglio estremo.

È stato fatto obbligo di richiedere nei bandi di gara solo quello che è strettamente necessario a garantire l'idoneità allo svolgimento della prestazione di cui la stazione appaltante necessita, sia in termini finanziari che tecnici.

I requisiti sono stati coniugati con l'oggetto della prestazione evitando in radice di richiedere ciò che appare superfluo ovvero ridondante rispetto l'oggetto della prestazione.

ACQUISITI NEL MERCATO ELETTRONICO

L'RDO è stata preferita come strumento di affidamento rispetto l'ODA.

Dell'utilizzo dell'ODA è stata data specifica e puntuale motivazione nella determinazione a contrarre.

SELEZIONE DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE, SERVIZI: REDAZIONE ATTI DI GARA

Gli atti di affidamento, intesi come bando di gara e lettera di invito, sono sempre stati validati dal responsabile unico del procedimento per verificare *ex ante* che la richiesta di requisiti non acceda l'oggetto dell'alto da affidare.

SELEZIONE DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE, SERVIZI: COMMISSIONI GIUDICATRICI

La Commissione giudicatrice, in attesa della formazione dell'Albo nazionale gestito da ANAC, è stata sempre posta in essere in ossequio al regolamento per la nomina delle commissioni giudicatrici di gara D.Lgs n° 50/2016, approvato con Deliberazione della Giunta n° 62 del 01/06/2017, ed ai seguenti principi:

- rotazione dei membri interni;
- individuazione dei membri esterni tramite sorteggio sulla base di rose di candidati precostituite dai competenti ordini professionali, Pubbliche Amministrazioni o da manifestazioni di interesse;
- numero dei commissari tra cui sorteggiare almeno tre volte superiore a quello necessario.

In merito alla corretta applicazione delle Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici" si rappresenta il sostanziale ostacolo a costituire eventuali elenchi di commissari interni per le seguenti motivazioni:

- □ carenza di personale tecnico esperto in contratti di lavori, servizi e forniture tale da garantire adeguate rotazioni e sorteggi;

Si evidenzia altresì il potenziale rischio di eccessivi costi da sostenersi nel caso in cui si debba procedere alla nomina di commissari esterni così come il protrarsi delle procedure di gara dovute al corretto espletamento delle operazioni valutative e di verifica dei requisiti dei commissari.

ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE:

Non rientra tra i compiti di questo ufficio ma si fa presente che:

Il Servizio Tecnico è composto attualmente da due unità lavorative:

- □ n° 1 istruttore direttivo tecnico di categoria D3, che svolge anche le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento per quasi tutti i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture;
- □ n° 1 istruttore tecnico di categoria C4, che svolge le funzioni di Responsabile del Procedimento per tutte le istruttorie edilizie, paesaggistiche ed urbanistiche.

Stante la situazione attuale della dotazione organica del Comune di Villanovafranca, che non permette l'ingresso di nuove figure professionali nel settore tecnico, si potrebbe consigliare di esternalizzare alcuni servizi e/o favorire l'attivazione di una centrale di Committenza presso l'Unione dei Comuni "Marmilla".

Si precisa altresì che dati gli attuali carichi di lavoro e la dotazione organica assolutamente sottodimensionata, possono essere facilmente essere compiuti errori materiali o derivanti dalla troppa celerità con cui debbono essere istruiti i vari procedimenti.
Si precisa altresì che gli eccessivi carichi di lavoro che gravano sull'ufficio scrivente, e sul sottoscritto in particolar modo, non permettono di monitorare in maniera adeguata le condizioni delle aree pubbliche urbane ed extraurbane e delle infrastrutture viarie al fine di verificare l'esistenza di situazioni di criticità o anomalie quali (buche, dissesti stradali, etc..) potenzialmente pericolose per la pubblica incolumità nonchè il rispetto delle disposizioni normative in materia di urbanistica, ambiente e paesaggio. A tal proposito è stata inviata una nota in data 17/09/2018, per le parti di competenza, al Sindaco, al Responsabile del Servizio Amministrativo e ai dipendenti dell'ufficio tecnico per richiedere la collaborazione finalizzata all'attuazione di monitoraggi e controlli in loco.

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO QUALSIASI NATURA A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Non rientra nella competenza del Servizio Tecnico;

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Le pratiche edilizie e/o di interesse urbanistico sono quantitativamente molto modeste. I tempi di rilascio di titoli abilitativi sono ampiamente inferiori a quelli previsti dalle norme.

RISORSE ECONOMICHE

L'ufficio ha predisposto le determinazioni di liquidazione entro i tempi medi previsti e comunque solo dopo aver acquisito i Documenti di Regolarità Contributiva.